



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Roma, 27.01.2014 prot. 13339

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
LORO SEDI (*PER PEC*)

CIRCOLARE N. 3665/C

e per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00189 - ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto: Cancellazione delle imprese e società inattive

In occasione della stesura della relazione con la quale la scrivente ha dato conto al Ministro di quanto emerso dalla raccolta dei dati sul funzionamento del Registro delle imprese per l'anno 2012, la scrivente ha ritenuto importante riferire in modo particolarmente puntuale sullo stato delle attività inerenti le procedure di cancellazione delle imprese e società inattive. Al riguardo i dati raccolti hanno riguardato sia l'attuazione delle procedure previste dal d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 per le imprese individuali e le società di persone separatamente, che i dati relativi all'applicazione dell'art. 2490 c.c. per le società di capitali in liquidazione.

Si ritiene opportuno ribadire, anche in questa occasione, che la pulizia dei registri delle imprese è fonte di certezze giuridiche ed elemento principale per la statistica economica nazionale.



Anche l'Ispettorato generale di finanza nell'ambito della propria attività ispettiva d'ufficio sulle Camere di commercio in occasione di ispezioni effettuate a fini contabili pone particolare attenzione al fenomeno suddetto, deplorando nei relativi verbali d'ispezione l'inefficienza di talune di esse. Ed ha sottolineato che la presenza di un registro delle imprese alleggerito delle posizioni non operative, garantisce una reale rappresentazione della consistenza numerica delle imprese che costituisce il parametro ai fini della determinazione del numero dei seggi del consiglio camerale garantendone anche l'equa ripartizione ed infine determina l'ammontare dei costi ad esso relativi.

Il d.P.R. 247/04 stabilisce la procedura per la verifica dei presupposti per la cancellazione delle imprese individuali e per le società di persone l'emanazione di un provvedimento di cancellazione emesso dal giudice del registro da iscrivere nel registro delle imprese.

A completamento della funzione istituzionale della normativa sono previste specifiche modalità di recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive che indebitamente hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportare i relativi costi. Gli artt. 2 comma 6 e 3, comma 5 dispongono, rispettivamente in caso di imprese individuali e di società di persone, che la Camera di commercio, nell'ambito valuti se recuperare somme dovute a titolo di diritto annuale, diritto di segreteria e sanzioni. La scelta dell'attivazione o meno delle procedure per il recupero delle suddette somme, è subordinata ad una valutazione costi - benefici, ***cui occorre obbligatoriamente procedere***. In molti casi, infatti, la valutazione può portare alla previsione di un esito sfavorevole della procedura ed una maggiore convenienza nella perenzione di diritti portando la Camera a desistere dall'intraprendere l'attività di recupero.

La normativa in esame, quindi, rappresenta un importantissimo strumento sotto numerosi punti di vista e, se da una parte, è fondamentale che le Camere di commercio, conducano le attività di verifica costantemente anno per anno in modo dinamico dall'altra gestiscano correttamente ed attivamente le procedure inerenti l'aspetto delle risorse economiche del registro delle imprese.

I dati riguardanti l'attuazione delle procedure di cancellazione d'ufficio raccolti nel corso degli anni attraverso lo strumento del questionario hanno evidenziato una sostanziale fatica delle Camere di commercio nel dare impulso al sistema introdotto con il d.P.R. 247. Dal 2004 sono spesso stati osservati risultati piuttosto scadenti di fronte ai quali questo Ministero vigilante ha reagito con varie circolari oltre che con interventi più diretti nei confronti delle Camere che si erano dimostrate particolarmente inattive. Attualmente come si osserva dai dati relativi all'attività svolta nel 2012 nessuna Camera è totalmente inerte tuttavia ancora non si assiste all'affermazione di un sistema che in modo efficace mantenga costante la totale pulizia del registro.

Alle stesse conclusioni si giunge per quanto riguarda l'obbligo della valutazione di cui si è parlato. Dai questionari risulta che 25 Camere hanno dato risposta negativa alla domanda se hanno o meno proceduto a tale fase della procedura. Il fatto che 25 Camere non abbiano provveduto alla valutazione sembra particolarmente grave in quanto, come sottolineato, ciò si traduce in un sicuro



mancato introito nelle casse della Camera privo di motivazione, mentre, come sottolineato, la norma subordina l'eventuale mancato introito alla specifica valutazione della singola fattispecie.

In effetti non procedere alla valutazione costituisce l'aspetto più delicato della gestione delle cancellazioni ed assume sempre più rilevanza in quanto l'obbligo a procedere alla valutazione sarebbe dovuto essere immediatamente conseguente all'espletamento della fase inerente l'iscrizione del provvedimento di cancellazione, anzi avrebbe dovuto esserne la naturale conclusione. Dopo circa 10 anni di vigenza della norma ancora moltissime procedure restano monche in quanto prive della capacità di svolgere la funzione di recupero delle risorse economiche delle Camere.

Poiché, quindi, si tratta di un aspetto molto importante perché concerne introiti eventualmente mancati della Camera si ritiene opportuno, raccomandare codeste Camere di usare la massima solerzia e completezza nella gestione delle procedure in discorso tenendo conto del fatto la valutazione dell'opportunità del recupero delle somme è fase obbligatoria anche se discrezionale nel contenuto. Si sottolinea, inoltre, che trattandosi di valutazione inerente denaro pubblico i provvedimenti a contenuto negativo (cioè di non procedere) necessitano di adeguata motivazione con riguardo a casi specifici anche se trattati a gruppi, per tipologie.

Considerato tutto quanto sopra, si prega codeste Camere di commercio di voler portare a conoscenza del contenuto della presente il Collegio dei revisori dei conti presso codeste Camere medesime visto che, a norma degli artt.2, comma 6 e 3, comma 5 del d.P.R. 247/04 *“La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti”* e che, di conseguenza, il Collegio stesso è chiamato vigilare sulle modalità di attuazione della normativa in discorso.

IL DIRIGENTE
(Dr. Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio